



APiNDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE: PRECISAZIONI MINISTERIALI

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 1° agosto 2012 n. 20, fornisce nuove indicazioni in materia di lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata), a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del lavoro).

Le nuove indicazioni riguardano, in particolare, il nuovo campo di applicazione, l'obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio.

Vengono modificate le causali soggettive che consentono l'utilizzo del contratto intermittente. Conseguentemente, in assenza delle condizioni oggettive che legittimano il ricorso a tale tipologia contrattuale, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti aventi più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età (fermo restando in tale ultimo caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età).

La legge n. 82/2012 ha modificato le causali soggettive che consentono l'utilizzo del contratto intermittente, infatti è previsto, ai fini della stipulazione del contratto, che il lavoratore:

- non abbia compiuto i 24 anni (quindi abbia al massimo 23 anni e 364 giorni);
- oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso, precisa la circolare, anche se non ribadito dalla nuova formulazione normativa, i lavoratori in questione possono essere anche pensionati.

A far data dal 18 luglio 2012, pertanto, non è più possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata con soggetti non aventi i requisiti anagrafici sopra illustrati ossia di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni.

La prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa.

La circolare n. 20/2012 precisa che tali periodi, per essere considerati effettivamente "discontinui o intermittenti", dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la "durata del contratto" e la "durata della prestazione".

La legge n. 82/2012 che prevede un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni.

L'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro, **anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati antecedentemente al 18 luglio 2012**, potrà anzitutto essere effettuato, sino a nuove indicazioni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni del lavoro ovvero quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.

È invece in via di predisposizione l'ulteriore modalità semplificata di trasmissione della comunicazione mediante SMS, rispetto alla quale saranno forniti i necessari chiarimenti.

Si rammenta che la Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia ha comunicato che, al fine di effettuare la comunicazione, gli utenti interessati potranno utilizzare, al momento, i seguenti canali di comunicazione:

- 1) FAX n. 0302423178;
- 2) E MAIL: dpl-brescia@lavoro.gov.it.

La circolare in oggetto rammenta che come già chiarito con circ. n. 18/2012, la comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa.

La circolare n. 20/2012 precisa che la comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, **nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.**

Qualora non vengano comunicate le modifiche, si ritiene invece evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi.

Il Ministero, relativamente alla comunicazione del ciclo integrato di prestazione di durata non superiore a trenta giorni, precisa che i 30 giorni possano essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Potranno pertanto essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

La circolare fornisce i seguenti esempi:

- lavoratore 15 agosto, 20 agosto, 12 settembre, 30 settembre, 4 ottobre, 5 novembre, 25 dicembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 7);
- lavoratore dal 1° agosto al 14 agosto (per un totale di giorni lavorativi pari a 12 più due giorni di riposo);
- lavoratore dal 1° al 5 agosto, dal 1° al 5 settembre, dal 1° al 5 ottobre, dal 1° al 5 dicembre, dal 1° al 5 gennaio 2013, dal 1° al 5 febbraio 2013 (per un totale di giorni lavorativi pari a 30);

- lavoratore 1, lavoratore 2, lavoratore 3 dal 1° al 15 agosto, dal 1° al 15 settembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 26 più 4 giorni di riposo); lavoratore 4, lavoratore 5, lavoratore 6 dal 1° al 15 ottobre e dal 1° al 15 novembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 26 più 4 giorni di riposo).

Qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni di durata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), occorrerà evidentemente inoltrare più di una comunicazione.

La circolare 1 agosto 2012 n. 20 relativamente al periodo transitorio chiarisce che, i contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente alla data del 18 luglio 2012 e che non siano compatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma.

Pertanto a partire dal 18 luglio non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina (con soggetti che abbiano compiuto 24 anni o con età inferiore a 55, nonché per prestazioni da rendersi ai sensi dell'abrogato art. 37 D. Lgs. n. 276/2003 che consentiva il ricorso al lavoro a chiamata durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali, nonché nell'ambito di ulteriori periodi predeterminati dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale).

I contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sia in forza dei "vecchi" requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età) che per i periodi predeterminati ex art. 37, potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.

La circolare è consultabile nel sito del Ministero del Lavoro:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6606926-9BB3-46DE-9363-35AB3B2E4921/0/20120801_Circ_20.pdf